Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 9 novembre 1957** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8030 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 9 NOVEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Società per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1957. — **Società per azioni Ditta A. G. Manzi e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1957. — **Società idrocarburi del Bella S.I.B., per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1957. — **S.p.A. Officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1957. — **Birra Orobia S.p.A., in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1957. — **FRO Fabbriche riunite ossigeno Boggian e Valbusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1957. — **Società per azioni Ditta Attilio Stegagno, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1957. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1957. — **S.p.A. Fornaci Valdadige:** Estrazioni obbligazioni Prestito 6,50 %, emissione 1° luglio 1955. — **S.p.A. Fornaci Valdadige:** Estrazione obbligazioni Prestito 7,50 % emissione gennaio 1951. — **S.A.I.T. - Società per azioni industria tabacchi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1957. — **Società per azioni, Castellani e Bonani, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1957. — **Società per azioni Carattoni e Monti, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1957. — **Ferrovie e tramvie vicentine, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1957. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Riunione adriatica di sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1957. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1957. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1955-1975 sorteggiate il 5 novembre 1957. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6% 1956-1976 sorteggiate il 5 novembre 1957. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6% 1957-1977 sorteggiate il 5 novembre 1957. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1957. — **Società S.A.R.O.M. - Società azionaria raffinazione olii minerali:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1957. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1957. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** Obbligazioni sorteggiate dal 15 al 17 ottobre 1957. — **Società per azioni Giuseppe Garrolla, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1957. — **Martini e Rossi S. p. A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1957. — **Società elettrica Selt-Valdarno, in Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1957, n. 1042.

Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sospesa dal 1° ottobre 1955 fino al 30 settembre 1958.

Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate nel precedente comma sono conferite, fino alla data suddetta, con i criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 629.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1043.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Capitolo cattedrale della diocesi di Ragusa nella Chiesa cattedrale di San Giovanni Battista in Ragusa.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla di S. S. il Sommo Pontefice Pio XII in data 10 novembre 1951, integrata con decreto della Sacra Congregazione Concistoriale del 10 novembre 1955, relativo alla erezione del Capitolo cattedrale della diocesi di Ragusa nella Chiesa cattedrale di San Giovanni Battista in Ragusa, composto di quattro dignità (arcidiacono, decano, ciantro o cantore, tesoriere), di due canonicati investiti rispettivamente degli uffici di teologo e penitenziere, di sei canonicati semplici e di sei mansionariati, con la dote indicata per ciascun Ente canonicale e mansionariale, nel citato decreto della Sacra Congregazione concistoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 83. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1044.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare delle assistenti sociali missionarie, con sede in Palermo.

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare delle assistenti sociali missionarie, con sede in Palermo, eretto canonicamente con Bolla del Cardinale arcivescovo di Palermo in data 25 marzo 1954 e costituito civilmente con atto 18 giugno 1957 e viene inoltre approvato lo statuto dell'istituzione medesima.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 96. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1045.

Riconoscimento, agli effetti civili, della costituzione della Diocesi di Ragusa e sua contemporanea unione « æque principaliter » all'Archidiocesi di Siracusa.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla di S. S. il Sommo Pontefice Pio XII in data 6 maggio 1950, integrata con due decreti della Sacra Congregazione concistoriale rispettivamente in data 10 luglio 1953 e 22 marzo 1956, concernente la costituzione della Diocesi di Ragusa e sua contemporanea unione « æque principaliter » all'Archidiocesi di Siracusa. Inoltre vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione concistoriale 11 luglio 1950 e la Bolla di S. S. il Sommo Pontefice Pio XII in data 1° ottobre 1955.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 102. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1046.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia « Sposalizio di San Giuseppe », in località Baccanello del comune di Guastalla (Reggio nell'Emilia).

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Guastalla in data 2 marzo 1949, relativo alla erezione della parrocchia « Sposalizio di San Giuseppe », in località Baccanello del comune di Guastalla (Reggio nell'Emilia) e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 107. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957.

Conferma del passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Trappeto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Considerato che con convenzione 25 gennaio 1949, stipulata fra il comune di Balestrate (Palermo) e l'Ente Acquedotti Siciliani, venne stabilito che l'E.A.S. avrebbe assunto la gestione degli acquedotti di Balestrate (sorgenti Martini e Cuba) e della frazione Trappeto (sorgente San Giuseppe);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1949, al registro n. 14, foglio n. 254, con il quale la gestione degli acquedotti suindicati venne affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Considerato che con legge della Regione siciliana 3 luglio 1954, n. 19, la frazione Trappeto del comune di Balestrate è stata eretta a Comune autonomo;

che occorre, pertanto, provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra il comune di Trappeto e l'Ente Acquedotti Siciliani relativi alla gestione dell'acquedotto San Giuseppe che alimenta il predetto Comune;

Vista la deliberazione 13 marzo 1956, n. 23, del commissario prefettizio del comune di Trappeto divenuta esecutiva il 27 marzo 1956, con la quale è stato deliberato di confermare, per la parte riguardante l'acquedotto di San Giuseppe, la succitata convenzione 25 gennaio 1949 stipulata fra il comune di Balestrate e l'Ente Acquedotti Siciliani, con la sola modifica dell'art 7 della convenzione stessa riguardante l'assegnazione gratuita dell'acqua per i locali ed i servizi pubblici;

Vista la convenzione all'uopo stipulata in data 20 settembre 1956 tra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Trappeto;

Vista la deliberazione 6 ottobre 1956, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

E' confermato il passaggio allo Stato e da questo all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Trappeto.

Art. 2.

A decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana la gestione predetta sarà regolata dalle norme contenute nella convenzione 20 settembre 1956, specificata nelle premesse che viene approvata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1957
Registro n. 35, foglio n. 284

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile « La Stella », di Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa edile « La Stella » di Brescia, in data 25 maggio 1957, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività di provvedere al proprio riassetto o ad una normale liquidazione;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa edile « La Stella » di Brescia, costituita con atto 17 novembre 1954 del notaio Mauro Uberti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Ernesto Stefanutti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6213)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « La Melzese », con sede in Melzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa di consumo « La Melzese », con sede in Melzo, in data 20 aprile 1957, con la quale si dà mandato al Consiglio di amministrazione di chiedere alla competente autorità la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente;

Vista l'istanza del presidente del Consiglio di amministrazione, in data 30 aprile detto mese, e l'annesso bilancio al 31 dicembre 1956, dal quale risulta che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista la nota 26 giugno 1957 del Prefetto di Milano, con la quale si comunica che la Cooperativa suddetta è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale civile e penale di Milano in data 21 maggio stesso anno;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « La Melzese », con sede in Melzo, costituita con atto 28 novembre 1944 del notaio Achille Pittaluga, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Armando Beruti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6212)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1957.

Elevazione, per il raccolto 1957, del contingente nazionale di frumento del tipo duro da conferirsi agli ammassi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1957, n. 157, che determina il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1957 in dodici milioni di quintali, di cui due milioni di quintali del tipo duro;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1957, n. 205, col quale viene elevato il contingente nazionale di frumento del tipo duro da conferire agli ammassi a quintali 2.200.000;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento del tipo duro da conferirsi agli ammassi, per il raccolto 1957, viene elevato da quintali 2.200.000 a quintali 2.350.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1957

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(6237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari, è vacante la cattedra di « politica economica e finanziaria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6261)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3283/1187 in data 7 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 1957, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 301, è stata definitivamente determinata in L. 15.796.688 (lire quindicimilionisettecentonovantaseimilaseicentottantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 199.25.23, nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « CERERE », sede di Voghera, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, n. 1885, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1952, (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 151 del 17 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3406/1310 in data 7 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 1957, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 303, è stata definitivamente determinata in L. 9.130.726,35 (lire novemilionicentotrentamilasettecentoventisei e cent. 35), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 74.90.40, nei confronti della ditta SOCIETA' IMMOBILIARE SAN GABRIELE, con sede in Torino, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2863, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 25 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3405/1309 in data 7 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 1957, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 302, è stata definitivamente determinata in L. 4.292.035,70 (lire quattromilioniduecentonovantaduemilatrentacinque e cent. 70), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 22.51.50, nei confronti della ditta SCALERA Michele di Antonio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2911, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 25 giugno 1957.

(6131)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Manfredonia (Foggia), di complessivi ettari 114.42.92, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 809 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « GRAZIANA », con sede in Ferrara, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata in L. 2.098.205 (lire duemilioninovantottomiladuecentocinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 23 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

N. del foglio di mappa 19
N. di mappa 1, superficie 0.34.34

Corrige

N. del foglio di mappa 119
N. di mappa 1, superficie 0.34.35

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57823/14642, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Spinelli Luigi fu Matteo delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 13.368, riportati in catasto alla particella n. 72 a frazionarsi del foglio di mappa n. 25 e alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 43, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 72/*d* e 81/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57833/14632, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Bitondi Ciro fu Giovanni della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6030, riportati in catasto alla particella n. 35 a frazionarsi del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 35/*i*.

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1956, numero 57734/9695, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Bonaventura Francesco fu Luigi delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 13.400 riportati in catasto alla particella n. 37 a frazionarsi del foglio di mappa n. 20 e alla particella n. 14 a frazionarsi del foglio di mappa n. 49, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 37/*h* e 14/*d*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 58616/9744, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Petruzzellis Michele fu Filippo delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco San Severo, estese complessivamente mq. 12.995, riportati in catasto alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 43 e nella planimetria del tratturo con i numeri 81/*g* e 81/*h*.

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1956, numero 57738/14701, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Tela Vincenzo di Nicola della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6060, riportati in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 e nella planimetria del tratturo con il n. 113/*e*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57819/14646, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Morrico Giovanni-Felice fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6063, riportati in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 e nella planimetria del tratturo con il n. 113/*c*.

(6113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

Corso dei cambi dell'8 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,78	624,79	624,80	624,83	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	650,05	650 —	650 —	649,75	649,40	650 —	649,625	650 —	650 —	649,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,77	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,39	90,35	90,38	90,40	90,40	90,35	90,40	90,40	90,39	90,45
Kr. N.	87,55	87,52	87,53	87,54	87,60	87,51	87,57	87,54	87,54	87,60
Kr. Sv.	120,82	120,84	120,86	120,85	120,82	120,86	120,83	120,90	120,83	120,85
Fol.	164,65	164,65	164,70	164,70	164,70	164,60	164,68	164,70	164,66	164,70
Fr. B.	12,51	12,51	12,5125	12,51	12,5125	12,51	12,5075	12,51	12,51	12,51
Fr. Fr.	148,60	148,32	148,35	148,35	148,20	147,85	148,27	148,60	147,63	148,65
Fr. Sv. acc.	142,78	142,75	142,78	142,81	142,75	142,79	142,82	142,80	142,80	142,80
Lst.	1750,15	1751 —	1750,375	1750,75	1751,25	1751,30	1750,625	1751 —	1750,37	1751 —
Dm. occ.	148,72	148,75	148,75	148,77	148,70	148,70	148,72	148,75	148,72	148,70
Scell. Aust.	24,04	24,035	24,05	24,03	24 —	24,04	24,04	24,05	24,02	24,05

Media dei titoli dell'8 novembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,525
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 5 % 1935	94,025
Redimibile 3,50 % 1934	82,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	649,687
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,40
1 Corona norvegese	87,555
1 Corona svedese	120,84
1 Fiorino olandese	164,69
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	148,31
1 Franco svizzero acc.	142,815
1 Lira sterlina	1750,687
1 Marco germanico	148,745
1 Scellino austriaco	24,035

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a centotrentaquattro posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici ed a novantacinque posti di vice segretari economi negli istituti e scuole di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, contenente norme per l'assunzione del personale tecnico negli istituti di istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi e orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sulla revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice segretari negli istituti e scuole di istruzione tecnica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, concernente la revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, contenente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 4 della legge 1º ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Visto l'art. 6 della legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali e a posti di vice segretari economi negli istituti e scuole di istruzione tecnica:

Tipo dei posti messi a concorso	Numero dei posti	Prove richieste
Insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari	15	2 prove scritte 1 prova pratica 1 prova orale
Insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali, per le seguenti specializzazioni:		1 prova scritta 1 prova grafica (*) 1 prova pratica 1 prova orale (*) La prova grafica non è richiesta per i concorsi di: assistenti per il laboratorio chimico; filatori; tessitori; tintori.
assistenti per laboratorio tecnologico	20	
assistenti per l'ufficio tecnico	5	
assistenti per laboratorio chimico (*)	2	
assistenti per il laboratorio di misure elettriche	3	
aggiustaggio	12	
elettricisti	15	
filatori (*)	4	
fonditori	10	
fucinatori e trattamenti termici	12	
macchine utensili	25	
radioelettricisti	2	
tessitori (*)	4	
tintori (*)	5	
Vice segretari economi negli istituti tecnici agrari, commerciali e industriali, nelle scuole tecniche e negli istituti professionali	95	1 prova scritta di diritto; 1 prova scritta di computisteria e ragioneria; 1 prova pratica di dattilografia; 1 prova orale.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 3 del presente bando, i seguenti requisiti

1) *cittadinanza italiana.* Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) *età non inferiore agli anni* 18 *e non superiore ai* 30.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di anni due per coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino coniugati; e ancora di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima: a tali effetti, la prole naturale, dal giorno del riconoscimento, è equiparata a quella legittima;

b) ad anni trentacinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati, per i profughi dell'Africa italiana e per i profughi dei territori di confine. Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

c) ad anni trentanove per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Gli aumenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) sono tra loro cumulabili, purchè nel complesso non si superino i quaranta anni di età;

d) il limite massimo è altresì elevato ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

e) ad anni quarantacinque:

per i mutilati e invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari e ai ruoli aggiunti;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) *buona condotta*, che l'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio;

4) *idoneità fisica all'impiego*, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo;

5) *possesso del titolo di studio*, richiesto come segue:

a) per l'ammissione al concorso a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari: diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali: diploma di perito industriale capo tecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al tipo del posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o i diplomi rilasciati dagli istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un diploma di perito industriale capo tecnico, i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altro titolo di preparazione o di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni;

c) per l'ammissione al concorso a posti di vice segretari economi negli istituti e scuole di istruzione tecnica: diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale, o diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria), o licenza di istituto commerciale, o licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del

prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il Ministro con proprio decreto esclude dai concorsi o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra descritti.

Non possono in ogni caso partecipare ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, devono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, il nome, l'indirizzo del candidato, il concorso con la relativa specializzazione al quale egli intende prendere parte e gli altri concorsi previsti dal precedente art. 1 a cui eventualmente partecipa.

Nelle domande il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alle elevazioni del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 2);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione, ai sensi del n. 5) del precedente art. 2: occorre specificare il titolo posseduto, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando stesso (allegato *A*).

Le domande debbono essere firmate dai candidati; la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Le domande stesse debbono pervenire con raccomandata a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie entro il 30 dicembre 1957.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

Coloro che partecipano contemporaneamente a due o più concorsi indetti col presente bando devono presentare altrettante domande distinte.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

a) per i concorsi a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali, da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, da un capo di istituto e da un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro. La Commissione, nella prima adunanza, sceglie nel proprio seno il relatore. Un funzionario del Ministero, della carriera direttiva, assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali, firmandoli unitamente agli altri membri della Commissione;

b) per il concorso a posti di vice segretario economo negli istituti e scuole di istruzione tecnica, da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 5.

Procedura dei concorsi

In base alla presentazione della domanda di cui al precedente art. 3 i candidati si intendono ammessi alle prove scritte e grafiche di esame che avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove di esami a cui sono chiamati, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Le prove di esame verteranno sui programmi allegati al presente bando (allegato *C*).

Saranno ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratiche ed orali sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Le prove orali e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate, se non sarà stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e grafiche, dei voti riportati nella prova pratica e dal voto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

Graduatorie

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* del presente bando). Nella formazione delle graduatorie dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito l'idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei, saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esenti dal periodo di prova i vinci-

tori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Documenti da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine. Termine

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della data della lettera con cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare n. 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della compentente rappresentanza provinciale del l'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per cause di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e le persone ad esse assimilate debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

I profughi dei territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, debbono produrre una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa debbono produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), debbono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100; da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Termine

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno invitati a far pervenire a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie), a pena di decadenza, nel termine di venti giorni, che decorrono da quello successivo alla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

a) *originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del pre-

cedente art. 2, integrato, quando sia il caso, dai titoli di preparazione e di servizio professionale di cui allo stesso articolo.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo aggiunto, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) *certificato generale del casellario giudiziale* su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario [illegible] procura della Repubblica;

c) *certificato di costituzione sana* ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e degli impianti;

d) *estratto dell'atto di nascita* (non certificato) su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal numero 2) del precedente art. 2 devono produrre i documenti atti a comprovare il possesso di tale requisito;

e) *certificato di cittadinanza italiana* su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) *certificato di godimento dei diritti politici* su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

g) *documento militare*:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima; certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre, in luogo dei documenti innanzi elencati, una copia integrale dello stato di servizio civile (a meno che esso non sia stato già presentato a norma del precedente articolo 7, per i fini ivi previsti), il titolo di studio e il certificato di sana costituzione (ai sensi delle lettere, rispettivamente, *a*) e *c*) del presente art. 8).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del presente art. 8.

Tutti i documenti da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e al presente art. 8 devono essere trasmessi, nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio. La data di arrivo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Ai candidati che, inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 6, avranno accettato la nomina, non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Disposizioni finali

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo: il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1957

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1957
Registro n. 80, foglio n. 185. — Martorella

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Ufficio concorsi scuole medie ROMA

Il sottoscritto . . . (1), nato il . . . a . . . (prov. . . . .), residente in . . (provincia di . . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso a . . posto di . . . . . (2).

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (3);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (prov. .) (4);

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto, del seguente titolo di studio: . . . . conseguito il . . . . presso . . . . (6);

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione: . (7);

di avere prestato come impiegato presso pubbliche Amministrazioni i seguenti servizi . (8);

di possedere i seguenti titoli di precedenza o di preferenza . (9).

Il sottoscritto produce anche domande di partecipazione ai seguenti concorsi indetti col presente bando (10).

Data . .

Firma . . . . (11)

Indirizzo . . . . (12)

---

(1) Prima il cognome, poi il nome; le donne maritate indicheranno il cognome da nubili.

(2) Specificare: secondo le indicazioni dell'art. 1.

(3) Dichiarare gli eventuali titoli che dànno diritto alle elevazioni del limite di età, ai sensi dell'art. 2, n. 2) del bando.

(4) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) Ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate.

(6) Specificare, eventualmente, il titolo di preparazione o di esercizio professionale, ai sensi dell'art. 2, n. 5) del bando.

(7) Ai sensi della lettera *g*) dell'art. 6 del bando.

(8) Eventuale: indicare altresì le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(9) Eventuale: ai sensi dell'art. 7 del bando e dell'allegato *B*.

(10) Eventuale: ai sensi dell'art. 3, penultimo comma del bando.

(11) La firma deve essere autenticata, a norma dell'art. 3 del bando.

(12) Ben chiaro, per gli effetti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO *B*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo lo ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI DI ESAME

I. — *Programma dell'esame di concorso a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari*

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Le prove scritte sono una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto od a colonia.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnia.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere altresì in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

II. — *Programma dell'esame di concorso a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici industriali*

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica ed una prova orale, ad eccezione delle specializzazioni per assistenti per il laboratorio chimico, filatori, tessitori, tintori, per le quali non è richiesta la prova grafica.

Gli argomenti proposti e la loro trattazione sono adeguati ai programmi d'insegnamento degli istituti industriali.

A) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:

1) la meccanica, le macchine e la tecnologia meccanica, per l'assistente da destinarsi all'ufficio tecnico, al laboratorio tecnologico o a quello di macchine;

2) l'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici, oppure la radiotecnica generale, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di elettrotecnica, o a quello di misure elettriche o radioelettriche, o al reparto di montaggio degli apparecchi radioelettrici;

3) la chimica generale e l'analisi chimica generale, oppure le analisi tecniche e la chimica industriale e tintoria, oppure la chimica tintoria, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di chimica generale ed analitica, o a quello di analisi tecniche e chimica industriale o a quello di chimica tintoria;

4) la filatura, oppure la tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, la composizione, analisi, di

segno e fabbricazione dei tessuti, per l'assistente per la filatura o per la tessitura a seconda delle relative specializzazioni;

5) le costruzioni edili, stradali, idrauliche, l'impianto e l'organizzazione del cantiere, per l'assistente da destinarsi al laboratorio tecnologico edile o al cantiere edile;

6) la topografia, l'arte mineraria e la preparazione meccanica dei minerali, per l'assistente di istituto tecnico minerario.

B) La prova grafica consiste nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi di insegnamento stabiliti per gli istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera A).

Per i concorsi di cui al n. 1): disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione meccanici.

Per i concorsi di cui al n. 2): disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione per elettricisti, oppure disegno per radiotecnici.

Per il concorso di cui al n. 5): disegno di costruzioni e di topografia.

Per il concorso di cui al n. 6): disegno per i minerari.

C) la prova pratica consiste, in analogia a quanto è indicato in A):

1) nell'esecuzione di una o più prove pratiche sui programmi del laboratorio di macchine o di quello tecnologico;

2) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del laboratorio di elettrotecnica o in quello del laboratorio di misure elettriche e radioelettriche e di montaggio di apparecchi radioelettrici;

3) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale, o di analisi industriali e tecniche o di chimica tintoria;

4) in esercitazioni pratiche sulle macchine di filatura o sui vari tipi di telai a mano e meccanici per tessunti lisci ed operati ed in prove tecnologiche sui filati o sui tessuti a seconda della specializzazione;

5) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio tecnologico per edili e nell'impiego di strumenti topografici;

6) nell'impiego di strumenti topografici e nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di esercitazioni di geologia, mineralogia e di laboratorio chimico.

D) La prova orale consiste in un colloquio su argomenti compresi nei programmi degli istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera A).

III. — *Programma dell'esame di concorso per posti di vice segretari economi*

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;

b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;

c) una prova pratica di dattilografia;

d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di cinque ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di dieci minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto civile e commerciale.

Nozioni di diritto pubblico.

Legislazione scolastica:

Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione Servizi vari Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).

Ordinamento dell'istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.

Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti d'istruzione superiore).

Nozioni di statistica:

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi La ricerca della uniformità L'osservazione dei fenomeni collettivi Metodo statistico.

Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rilevazione Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.

Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.

Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi.

Uffici di statistica Istituto centrale di statistica.

Cenni generali di statistica demografica ed economica.

Computisteria e ragioneria:

a) Computisteria: Sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavi mercantili - Interesse e sconto; varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari Varie specie di assegni e di vaglia bancari Distinta di sconto Conti correnti Cambio Fondi pubblici e privati - Quotazione ed operazioni di borsa.

b) Ragioneria generale: Aziende in genere; varie specie; loro classificazione Inventario Bilanci di previsione Gestione della azienda e fatti amministrativi Scritture computistiche Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia Rendiconto.

c) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di scuola o di istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).

d) Aziende pubbliche Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali Cenni sui preventivi e sui consuntivi.

e) Ordinamento amministrativo-contabile delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

(6206)

PREFETTURA DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 5453 in data 20 marzo 1954;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del citato decreto Presidenziale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Davolio dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Fontana prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale civile di Ravenna;

Grossi prof. Tomaso, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ravenna;

Fiorentino dott. Michele, medico provinciale;

Tabanelli dott. Sigfrido, medico condotto.

Segretario:

Della Salandra dott. Ferruccio.

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 30 ottobre 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

(6223)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 11870 in data 31 dicembre 1954;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del citato decreto Presidenziale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
De Victoriis Medori dott. Raffaele, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Fontana prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale civile di Ravenna;
Grossi prof. Tomaso, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ravenna;
Savorani dott. Leandro, medico condotto.

Segretario:
Andiloro dott. Mario.

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 30 ottobre 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

(6224)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 15307 in data 25 maggio 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1954;
Sentito l'Ordine dei veterinari;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Ghilardi dott. Gabriele, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;
Mirri prof. Adelmo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria dell'Università di Palermo;
Rotolo dott. Alfonso, veterinario condotto.

Segretario:
Sanfilippo Francesco, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6171)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 15307 in data 25 maggio 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1954;
Sentiti l'Ordine dei medici ed il Collegio delle ostetriche;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
D'Angelo dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Stornajuolo Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Ragusa dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6173)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8963 in data 10 giugno 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1955;
Sentito l'Ordine dei veterinari;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Ghilardi dott. Gabriele, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;
Mirri prof. Adelmo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria dell'Università di Palermo;
Rotolo dott. Alfonso, veterinario condotto.

Segretario:
Sanfilippo dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6172)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8963 in data 10 giugno 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1955;
Sentiti l'Ordine dei medici ed il Collegio delle ostetriche;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
D'Angelo dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Stornajuolo Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Ragusa dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6174)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8963 in data 10 giugno 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1955;
Sentito l'Ordine dei medici;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Meldolesi dott. Gino, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;
Furnari prof. Santi, docente di clinica e patologia chirurgica dell'Università di Palermo;
Giannone dott. Gaspare, medico condotto.

Segretario:
Colletti dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6169)

PREFETTURA DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il decreto dell'Assessorato per l'igiene e la sanità della Regione siciliana, in data 3 giugno 1956, n. 03284, con il quale è stato indetto concorso, per titoli ed esami, per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari, liberi esercenti, con incarico provvisorio;
Visto il successivo decreto Assessoriale 29 ottobre 1956, n. 3436, che integra il precedente fissando il programma di esami e gli emolumenti spettanti ai vincitori;
Vista la legge regionale 4 aprile 1956, n. 25;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con decreto legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Salaparuta, Santa Ninfa, Poggioreale e Vita, bandito con decreto dell'Assessore per l'igiene e la sanità della Regione siciliana 3 giugno 1956, n. 3284, è costituita come segue:

Presidente.
Taranto dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Turchetti prof. dott. Aldo, docente di patologia medica;
Donzelli prof. dott. Francesco, docente di igiene;
Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;
Mantia dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Erice, designato dai Comuni interessati.

Segretario:
Maltese dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Trapani.

Il presente decreto, per estratto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e della Regione siciliana, e affisso integralmente all'albo pretorio di questa Prefettura per otto giorni consecutivi.

Trapani, addì 14 ottobre 1957

Il prefetto: LIOTTA

(6176)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 17095/3 San. in data 15 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 124 del 16 maggio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1954;

Visti i decreti prefettizi n. 17584/3ª San. del 15 aprile 1957, n. 22738/3ª San. del 21 maggio 1957, n. 26807/3ª San. del 13 giugno 1957, n. 32430/3ª San. del 18 luglio 1957, n. 34751/3ª San. del 12 agosto 1957 e n. 38862/3ª San. del 16 settembre 1957, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Considerato che i vincitori delle condotte di Cassinelle, Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio), Ponzano Monferrato hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Tola dott. Giovanni Mario: Cassinelle;
Balbi dott. Luigi: Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio);
Magni dott. Giovanni: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 ottobre 1957

Il prefetto: SARRO

(6178)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 10 marzo 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 8856, in data 20 marzo 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 10 marzo 1957;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Padova;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:
Mattessi dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:
Carvin dott. Lodovico, medico provinciale;
Peserico prof. Enoch, primario della divisione medica dell'Ospedale civile di Padova;
Cella prof. Cirillo, primario della divisione chirurgica dell'Ospedale civile di Piove di Sacco;
Magnabosco dott. Lamberto, medico condotto.

Segretario:
Bandettini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Padova, addì 22 ottobre 1957

Il prefetto: ZACCHI

(6175)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 42386 del 21 agosto 1957, col quale il dott. Ciucci Andrea Mario è stato assegnato alla condotta medica della frazione Montagna del consorzio sanitario Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo;

Vista la lettera, in data 18 ottobre 1957, con cui il predetto sanitario dichiara di rinunziare al posto di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta condotta ad altro concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesto in ordine di preferenza;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Coluccia Lucio Pompei Giovanni è assegnato alla condotta medica della frazione Montagna del consorzio sanitario Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo (capo consorzio il comune di Montesantangelo).

Foggia, addì 23 ottobre 1957

Il prefetto: DICUONZO

(6243)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.